Condizioni generali YellowDrive per personale della Posta

Post Company Cars SA

1. Campo d'applicazione e oggetto del contratto

1.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la prestazione complessiva legata all'abbonamento veicolo YellowDrive per il personale della Posta, la quale intercorre tra il personale di Posta SA e delle sue società del gruppo come definite in Società del gruppo (posta.ch) (di seguito «persona collaboratrice») e Post Company Cars SA, Stöckackerstrasse 50, 3030 Berna, Svizzera (di seguito «Post Company Cars»).

1.2 I seguenti documenti costituiscono parte integrante del contratto e sono elencati in ordine decrescente di priorità:

- le Condizioni generali YellowDrive (di seguito dette CG)
- le Condizioni Generali di Assicurazione
- il foglio delle commissioni YellowDrive, il quale specifica i singoli costi, per lo più dovuti una tantum e generati dalla persona collaboratrice (ad es. forfait di pulizia) Post Company Cars si riserva il diritto di adeguare tali prezzi in qualsiasi momento
- il catalogo dei sinistri per le autovetture e il catalogo dei sinistri per furgoni, i quali specificano i segni di utilizzo o i danni accettati e non accettati ai fini della valutazione dello stato del veicolo. Post Company Cars si riserva il diritto di adeguare tali cataloghi in qualsiasi momento.

2. Stipula del contratto

2.1 I requisiti da soddisfare per una stipula del contratto sono i seguenti:

- La persona collaboratrice ha un contratto di lavoro (a tempo indeterminato) con la Posta o le sue società del gruppo e il periodo di prova è scaduto;
- La persona collaboratrice ha domicilio in Svizzera
- La persona collaboratrice vanta una sufficiente solvibilità
- La persona collaboratrice è il/la conducente principale del veicolo e dispone di una licenza di condurre valida per la categoria di veicolo corrispondente.

2.2 Post Company Cars verifica i requisiti secondo quanto esposto all'art. 2.1 e decide liberamente se stipulare o meno un contratto con la persona collaboratrice. A tal fine a quest'ultima saranno richieste varie informazioni riguardanti la sua persona e le sue condizioni finanziarie. Conclusa la verifica con esito positivo, Post Company Cars emette un contratto pre-firmato che entra in vigore con la sottoscrizione da parte della persona collaboratrice.

Contratto

3. Durata contrattuale

3.1 Le parti contraenti concordano una durata fissa, scaduta la quale il contratto termina automaticamente. La durata fissa decorre dalla consegna del veicolo alla persona collaboratrice.

3.2 La persona collaboratrice ha l'obbligo di versare il forfait mensile previsto dal contratto fino alla fine di quest'ultimo. Il conteggio finale avviene in base all'art. 25.

4. Disdetta ordinaria

4.1 Il contratto può essere disdetto da entrambe le parti per la prima volta dopo la scadenza della durata minima definita con il termine corrispondente al giorno di riferimento. È fatta salva la disdetta straordinaria ai sensi dell'art. 5.

5. Disdetta straordinaria di Post Company Cars

Post Company Cars ha diritto di disdire il contratto per gravi motivi rispettando un termine di tre giorni. Si considera sussistere un grave motivo quando (elenco non esaustivo):

- la persona collaboratrice si trova in mora con il pagamento del forfait mensile e non provvede al pagamento completo nemmeno trascorsi 15 giorni dal primo sollecito;
- il veicolo perde il certificato di ammissione alla circolazione oppure viene sequestrato o confiscato dalle autorità per ragioni imputabili alla persona collaboratrice o a un avente diritto all'utilizzo;
- la persona collaboratrice subisce circostanze che possono pregiudicare o aggravare l'ottenimento dei diritti di Post Company Cars;
- si profila o si è già verificato un sostanziale peggioramento delle condizioni economiche della persona collaboratrice;
- la persona collaboratrice perde la propria capacità di agire, ne subisce una limitazione oppure muore;
- l'assicurazione per il veicolo non può più essere stipulata a condizioni accettabili per ragioni imputabili alla persona collaboratrice o a un avente diritto all'utilizzo oppure la copertura assicurativa del veicolo cessa di operare;
- la persona collaboratrice provoca un'eccessiva usura del veicolo a giudizio di Post Company Cars;
- il veicolo subisce un danno totale oppure i costi per la riparazione, la manutenzione o altri interventi sul veicolo risultano, a giudizio di Post Company Cars, eccessivi per quest'ultima;
- la persona collaboratrice o un avente diritto all'utilizzo utilizzano il veicolo in maniera illecita o anticontrattuale, ne permettono un tale utilizzo oppure fruiscono di prestazioni contrariamente al contratto;
- alla stipula del contratto la persona collaboratrice ha fornito informazioni false sulle proprie condizioni personali o finanziarie oppure ha taciuto fatti che non avrebbero indotto Post Company Cars a stipulare il contratto se ne fosse stata a conoscenza;
- la persona collaboratrice trasferisce il proprio domicilio all'estero oppure riconsegna o deve riconsegnare la propria licenza di condurre;
- il rapporto di lavoro con la persona collaboratrice cessa;
- la persona collaboratrice si rifiuta di comunicare le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi di legge e normativi di Post Company Cars;
- nei confronti della persona collaboratrice viene avviata un'istruzione penale svizzera o estera.

Veicolo

6. Proprietà del veicolo

6.1 Il veicolo resta di proprietà di Post Company Cars per l'intera durata contrattuale. La persona collaboratrice è tenuta a mantenerlo libero da diritti di terzi. Non può venderlo, noleggiarlo a sua volta, costituirlo in pegno, regalarlo né trasferirlo a titolo di garanzia. Post Company Cars ha il diritto di far iscrivere la dicitura «Vietato il cambiamento del detentore del veicolo» (codice 178) sulla licenza di circolazione del veicolo.

6.2 Post Company Cars può in qualsiasi momento esigere la restituzione del veicolo dalla persona collaboratrice e sostituirlo con un altro dello stesso tipo.

6.3 Post Company Cars può svolgere o far svolgere un'ispezione in accordo con la persona collaboratrice, la quale ha l'obbligo di concedere a Post Company Cars l'accesso alla sede in cui il veicolo si trova. Se con l'ispezione si riscontra un comportamento anticontrattuale della persona collaboratrice, questa è tenuta a farsi carico delle conseguenze e dei costi che ne derivano.

7. Telemetria

7.1 La persona collaboratrice non ha diritto di installare o collegare autonomamente al veicolo apparecchi destinati al rilevamento di dati. È severamente vietato qualsiasi tipo di manipolazione hardware o software che abbia come scopo il rilevamento di dati.

7.2 Sottoscrivendo il presente contratto la persona collaboratrice dichiara di acconsentire affinché Post Company Cars possa, a seconda delle capacità tecniche, installare hardware sul veicolo o rilevare dati tramite un'interfaccia API. Questi possono fondamentalmente includere il chilometraggio, i consumi, i messaggi di manutenzione e di guasto, i dati di guida, i percorsi e i luoghi. I dati rilevati vengono anonimizzati e utilizzati esclusivamente per perfezionare i nostri servizi. Per il resto rimandiamo alle disposizioni relative alla protezione dei dati per YellowDrive che contengono informazioni sulle nostre modalità di trattamento dei dati.

8. Consegna del veicolo

8.1 Se non diversamente concordato, il veicolo viene consegnato alla persona collaboratrice presso la sede aziendale di Post Company Cars in Stöckackerstrasse 50, 3030 Berna. Post Company Cars consegna il veicolo alla persona collaboratrice in perfetto stato di sicurezza. Al momento della consegna del veicolo viene redatto un protocollo di consegna, sottoscritto da entrambe le parti, il quale specifica il chilometraggio, il livello di carburante/lo stato di carica e le condizioni del veicolo. La persona collaboratrice è tenuta a segnalare per iscritto a Post Company Cars entro 24 ore dal momento della consegna del veicolo eventuali difetti che non siano già stati annotati. In mancanza di una tale segnalazione, il veicolo si considera correttamente consegnato. Nel caso in cui non sia possibile consegnare il veicolo alla persona collaboratrice o non sia possibile farlo puntualmente, quest'ultima non ha diritto né a un indennizzo né a una sostituzione. Se la consegna del veicolo non può avvenire alla data concordata per una causa imputabile alla persona collaboratrice (ad es. perché questa non si presenta), Post Company Cars ha diritto di risolvere il contratto entro tre giorni. Qualora non si presenti alla consegna del veicolo, la persona collaboratrice deve a Post Company Cars un indennizzo forfettario come specificato nel foglio delle commissioni YellowDrive. Ci si riserva il diritto di un ulteriore risarcimento danni.

9. Restituzione del veicolo

9.1 La persona collaboratrice è tenuta a restituire il veicolo nell'ultimo giorno effettivo del contratto presso il luogo indicato da Post Company Cars, unitamente a tutti i documenti del veicolo stesso, a tutte le chiavi e al CD di navigazione. Il veicolo deve risultare non gravato, completo di tutte le dotazioni (incl. secondo set di ruote se presente), pulito, con serbatoio pieno/livello di carica massimo nonché in perfetto stato e conforme al contratto. La persona collaboratrice ha altresì l'obbligo di fare in modo che tutti i dati personali (ad es. dati di navigazione, dati di contatto o analoghi) siano stati cancellati dal software del veicolo. Le applicazioni su dispositivi esterni (ad es. cellulare, tablet o analoghi) che consentono l'accesso ai dati del veicolo devono essere scollegate e cancellate a cura della persona collaboratrice prima della restituzione del veicolo. Alla persona collaboratrice non spetta alcun diritto di ritenzione.

9.2 In caso di mancata restituzione puntuale del veicolo da parte della persona collaboratrice presso il luogo indicato da Post Company Cars, quest'ultima ha senza altre formalità il diritto di far ritirare il veicolo a spese della persona collaboratrice. Questa acconsente esplicitamente a tale modo di procedere. Per il periodo di tempo che intercorre tra la restituzione puntuale e quella effettiva la persona collaboratrice deve a Post Company Cars un indennizzo pari all'importo del forfait mensile in misura proporzionale. Durante tale periodo di tempo la persona collaboratrice deve continuare ad adempiere i propri obblighi contrattuali.

10. Direttive su stato del veicolo ed esame

10.1 Il veicolo è sottoposto all'esame di Post Company Cars o di un perito da questa incaricato. Eventuali danni e difetti sono annotati in un protocollo di ripresa. Le informazioni sull'esame del veicolo e sui costi conseguenti sono contenute nel catalogo dei sinistri per le autovetture e nel catalogo dei sinistri per furgoni, come anche nel foglio delle commissioni YellowDrive.

11. Aventi diritto all'utilizzo e uso del veicolo

11.1 La persona collaboratrice deve essere il/la conducente principale del veicolo. Può cedere occasionalmente il veicolo in uso a terzi (di seguito «aventi diritto all'utilizzo»), a condizione che questi soddisfino i requisiti vigenti per la persona collaboratrice e rispettino gli obblighi conformemente alle CG. È obbligo della persona collaboratrice verificarlo e garantirlo. Nei confronti di Post Company Car la persona collaboratrice risponde del comportamento degli aventi diritto all'utilizzo come se fosse il proprio.

11.2 La persona collaboratrice utilizza il veicolo principalmente per uso privato. Il veicolo può tuttavia essere utilizzato anche per uso lavorativo nell'ambito dell'attività svolta per la Posta (ad es. per raggiungere clienti di quest'ultima). Il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e doganale relativamente all'uso del veicolo rientra nella sfera di responsabilità della persona collaboratrice.

11.3 Non è consentito l'utilizzo del veicolo per scopi di scuola guida, per corse a pagamento (ad es. taxi), per eventi sportivi motoristici, per training sulla sicurezza al volante, per corsi sulla prevenzione degli sbandamenti, per trainare o muovere altri veicoli, come supporto pubblicitario, per il trasporto di merci pericolose né per corse su strade non adatte alla circolazione e non asfaltate.

11.4 L'autorizzazione a condurre si estende principalmente alle corse in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Alla persona collaboratrice e agli aventi diritto all'utilizzo con domicilio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein è consentito utilizzare il veicolo soltanto nei paesi indicati sulla Carta internazionale di assicurazione. All'estero, la persona collaboratrice è tenuta a portare con sé eventuali documenti e accessori di sicurezza (ad es. giubbotti rifrangenti, ecc.) che siano necessari in via aggiuntiva. Per la copertura assicurativa si rimanda all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

11.5 La mancata osservanza delle restrizioni di viaggio verso paesi non consentiti comporta la nullità del contratto e la perdita della limitazione di responsabilità e della copertura contro i furti. I costi conseguenti che ne derivano e i costi per il recupero del veicolo da parte della polizia di frontiera sono addebitati alla persona collaboratrice.

Obblighi della persona collaboratrice

12. Obblighi generali della persona collaboratrice

12.1 La persona collaboratrice e gli aventi diritto all'utilizzo del veicolo si impegnano a usarlo o a farlo usare sempre con diligenza. Essi hanno in particolare i seguenti obblighi:

- Rispettare gli obblighi di legge relativamente alla conduzione di un veicolo (incl. norme della circolazione in Svizzera e all'estero)
- Proteggere il veicolo contro il furto (chiusura e bloccaggio di finestrini e portiere)
- Fare in modo che il veicolo sia sempre in perfetto stato di sicurezza e dia tutte le garanzie di sicurezza della circolazione
- Non guidare sotto l'influsso di alcol, farmaci o stupefacenti, né in altre condizioni che influiscono sulla capacità di reazione del conducente (ad es. sovraffaticamento o malattia)
- Attenersi al divieto di trasportare sostanze infiammabili, esplosive, tossiche o altrimenti pericolose
- Rispettare le disposizioni tecniche e il manuale di istruzioni per l'uso del veicolo
- Mantenere pulito il veicolo per tutta la durata dell'utilizzo. Si considera tra l'altro come sporcizia il trasporto di animali senza un box per il trasporto inserito all'interno del veicolo. I costi per la pulizia sono addebitati in aggiunta secondo il foglio delle commissioni YellowDrive
- Rispettare il divieto di fumare all'interno del veicolo; i danni vengono rimossi a spese della persona collaboratrice al momento della restituzione del veicolo (cfr. foglio delle commissioni YellowDrive)
- Evitare di apportare modifiche estetiche o tecniche al veicolo e di effettuare in prima persona o far effettuare da terzi riparazioni, manutenzioni, cambio degli pneumatici o lavori di assistenza.

13. Obblighi di notifica e di collaborazione

13.1 La persona collaboratrice è tenuta a notificare entro 24 ore tramite e-mail (service.companycars@posta.ch) i seguenti eventi:

- Modifiche ai dati comunicati dalla persona collaboratrice al momento della stipula del contratto (ad es. nome, indirizzo, domicilio, indirizzo della ditta ecc.)
- Perdita della licenza di condurre valida (ad es. revoca) da parte della persona collaboratrice
- Necessità di lavori di riparazione o manutenzione o di un cambio degli pneumatici
- Indizi di un difetto del veicolo (ad es. accensione di spie di avvertimento o comparsa di rumori, odori o altre circostanze inusuali)
- Incidenti, avarie o danni di qualsiasi tipo
- Imminente o eseguito pignoramento, ritenzione, requisizione, sequestro o confisca del veicolo o un'eventuale apertura del fallimento
- Tentativo o commissione di un reato in relazione al veicolo
- Smarrimento del veicolo
- La persona collaboratrice deve segnalare incidenti e altri sinistri mediante il modulo Avviso di sinistro di Post Company Cars. In caso di incidente è necessario avvertire la polizia che deve redigere un verbale.

13.2 In caso di imminente o eseguito pignoramento, ritenzione, requisizione, sequestro o confisca del veicolo, la persona collaboratrice ha l'obbligo di avvertire immediatamente l'ufficio delle esecuzioni o dei fallimenti competente e/o l'autorità istruttoria penale nonché le altre autorità competenti in Svizzera o all'estero del diritto di proprietà di Post Company Cars sul veicolo. La persona collaboratrice deve fare in modo che anche tutti gli aventi diritto all'utilizzo adempiano tali obblighi. La persona collaboratrice si fa carico delle spese sostenute da Post Company Cars per rivendicare il suo diritto di proprietà sul veicolo.

13.3 Nel caso in cui la persona collaboratrice ometta tali informazioni e questo determini ulteriori costi e spese per Post Company Cars, quest'ultima ha il diritto di fatturare tali costi alla persona collaboratrice. Potrebbe inoltre decadere la copertura assicurativa.

14. Manutenzione

14.1 La persona collaboratrice è tenuta a rispettare le istruzioni del produttore sull'uso, sul mantenimento e sulla manutenzione nonché eventuali disposizioni dell'autorità (ad es. controlli tecnici). I necessari lavori di mantenimento e manutenzione devono essere affidati esclusivamente a un'autorimessa partner indicata da Post Company Cars e previo accordo con quest'ultima. Il coordinamento degli appuntamenti con l'autorimessa partner in questione spetta alla persona collaboratrice.

15. Sostituzione degli pneumatici e cambio stagionale degli stessi

15.1 La persona collaboratrice è tenuta a rispettare le disposizioni di legge relative agli pneumatici del veicolo. I necessari cambi degli pneumatici devono essere affidati a un'autorimessa partner indicata da Post Company Cars previo accordo con quest'ultima. La persona collaboratrice coordina autonomamente gli appuntamenti con l'autorimessa partner in questione. Spetta unicamente a Post Company Cars decidere in merito alle dimensioni, al modello, al marchio e al materiale dei vari pneumatici.

16. Multe e pene pecuniarie

16.1 Tutte le multe, le sanzioni ed ogni altro costo (tra cui spese per avvocati, spese di giudizio o spese processuali nonché diritti di terzi) per le infrazioni commesse dalla persona collaboratrice (o da un avente diritto all'utilizzo) sono a carico della persona collaboratrice. Quest'ultima ha l'obbligo di tenere indenne Post Company Cars in tali casi.

16.2 A fronte di una richiesta di autorità, tribunali e altri soggetti Post Company Cars è autorizzata a divulgare le informazioni e i dati personali (anche quelli degli aventi diritto all'utilizzo) ricevuti e comunicati dalla persona collaboratrice. Questa si impegna a rivelare a Post Company Cars le informazioni necessarie, in particolare nome, cognome e indirizzo dell'avente diritto all'utilizzo. Le tasse amministrative dovute a tal proposito vengono fatturate alla persona collaboratrice secondo il foglio delle commissioni YellowDrive.

17. Prestazioni YellowDrive

17.1 Le prestazioni incluse nel forfait mensile sono:
- Utilizzo del veicolo per la durata convenuta e per i chilometri mensili pattuiti
- Ruote estive e invernali, incluso il cambio
- Vignetta autostradale in Svizzera per la durata contrattuale
- Tutte le spese di immatricolazione, tasse e oneri sul veicolo
- Le assicurazioni di cui agli artt. 18-20
- Soccorso stradale 24 ore su 24 per il traino del veicolo fermo in caso di guasto tecnico o il recupero del veicolo in caso di incidente
- Veicolo sostitutivo per i lavori di manutenzione pianificabili (escluse le riparazioni a seguito di danni da tamponamento, incidente e atti vandalici)
- Tutti i controlli tecnici, i lavori su componenti usurati e le riparazioni che si rendono necessari, purché non siano stati causati da un utilizzo contrario al contratto da parte del cliente (cfr. il precedente art. 11).

17.2 Le prestazioni escluse dal forfait mensile sono:
- Ogni altro costo connesso all'esercizio e alla detenzione del veicolo (consumo di carburante/corrente elettrica, costi di pulizia per la durata contrattuale e in relazione alla restituzione del veicolo, ecc.) è a carico della persona collaboratrice.

17.3 Il contratto riporta sia il numero di chilometri percorribili al mese compresi nel forfait mensile sia i costi per ogni chilometro aggiuntivo («chilometri eccedenti»). Il numero di chilometri percorribili al mese che è stato stabilito nel contratto può essere modificato su richiesta della persona collaboratrice anche nel corso della durata - a fronte di un opportuno adeguamento delle commissioni mensili -, purché Post Company Cars vi acconsenta. La fatturazione dei costi per eventuali chilometri eccedenti avviene, in linea generale, nell'ambito del conteggio finale dopo la restituzione del veicolo, sulla base dei dati del tachimetro/del contachilometri del veicolo. In tale sede eventuali chilometri in difetto non saranno accreditati alla persona collaboratrice.

17.4 Le commissioni per prestazioni aggiuntive non specificate all'art. 17.1 sono indicate nel foglio delle commissioni YellowDrive. La persona collaboratrice si impegna a pagare gli importi fatturati.

Assicurazione

18. Prestazioni assicurative

18.1 La persona collaboratrice e gli aventi diritto all'utilizzo sono assicurati nei limiti del forfait mensile grazie a un'assicurazione stipulata da Post Company Cars che include le seguenti prestazioni:
- Assicurazione di responsabilità civile
- Assicurazione casco totale
- Rinuncia alla colpa grave (nel rispetto delle eccezioni di cui alle CGA)

Per la persona collaboratrice e gli aventi diritto all'utilizzo si applicano le Condizioni Generali di Assicurazione pubblicate via via sulla pagina web di CompCar.

19. Prestazioni assicurative non comprese

19.1 Se non diversamente convenuto con la persona collaboratrice, le seguenti prestazioni assicurative non sono coperte da Post Company Cars nell'ambito del forfait mensile:
- Assicurazione di protezione giuridica inerente alla circolazione
- Assicurazione contro i danni al veicolo parcheggiato
- Assicurazione passeggeri

20. Franchigia e responsabilità del cliente

20.1 Nell'ambito dell'assicurazione casco integrale la persona collaboratrice si fa carico della franchigia stabilita nel contratto per ogni caso di sinistro.

20.2 Nel caso in cui prestazioni assicurative vengano escluse dall'assicurazione oppure ridotte a causa del comportamento colposo della persona collaboratrice, Post Company Cars ha diritto di fatturare a quest'ultima il danno non coperto dall'assicurazione. La persona collaboratrice si impegna a versare tale importo a Post Company Cars.

Prezzi e modalità di pagamento

21. Forfait mensile

21.1 La persona collaboratrice paga a Post Company Cars un forfait mensile fisso (IVA inclusa) che comprende tutte le prestazioni descritte nelle presenti CG. Il forfait mensile è stabilito nel contratto.

21.2 Se per un qualsiasi motivo (ad es. manutenzione o riparazione) la persona collaboratrice o gli aventi diritto all'utilizzo sono impossibilitati a utilizzare il veicolo, la persona collaboratrice resta tenuta a pagare puntualmente il forfait mensile.

22. Condizioni di pagamento

22.1 Post Company Cars fattura il forfait mensile (IVA inclusa) alla persona collaboratrice all'inizio di ogni mese. Il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della fattura. La persona collaboratrice è tenuta a pagare gli altri costi fatturati entro lo stesso termine.

23. Mora

23.1 In caso di mancato pagamento di una fattura entro il termine di pagamento, la persona collaboratrice è automaticamente in mora senza ulteriore sollecito. I termini di pagamento sono dunque contratti a termine fisso. Se trascorsi 15 giorni dal primo sollecito tutte le fatture in sospeso non sono state saldate, Post Company Cars ha diritto di risolvere il contratto entro tre giorni (cfr. art. 5) e di ritirare il veicolo. Post Company Cars è autorizzata a fatturare alla persona collaboratrice tutti i costi generati dalla mora e dal ritiro del veicolo e le commissioni di cui al foglio delle commissioni YellowDrive, come ad esempio:
- Un forfait per oneri in caso di risoluzione straordinaria del contratto Costi connessi al ritiro o al recupero del veicolo come ad es. i costi per l'intervento di fornitori di servizi esterni specializzati
- Forfait mensili fino al termine del contratto
- Spese di incasso.

A partire dalla data della mora la persona collaboratrice deve a Post Company Cars un interesse moratorio del 5% annuo.

24. Variazione delle imposte e dei tributi pubblici

24.1 Le variazioni delle imposte o dei tributi pubblici nel corso della durata contrattuale comportano l'adeguamento dei prezzi corrispondenti

(come il forfait mensile, le altre commissioni indicate nelle CG e le tariffe di cui al foglio delle commissioni YellowDrive).

25. Conteggio finale

25.1 Una volta restituito il veicolo, Post Company Cars emette un conteggio finale con i seguenti elementi (elenco non esaustivo):

- Compenso per la durata effettiva nel mese di consegna del veicolo e in quello della sua riconsegna
- Eventuali costi per un superamento dei chilometri convenuti nel contratto (differenza di prezzo mensile rispetto alla categoria di durata immediatamente superiore, moltiplicata per il numero di mesi della durata convenuta)
- Eventuali costi per i danni non accettati secondo il catalogo dei sinistri
- Eventuali costi per la sostituzione o il riottenimento di documenti, chiavi e altri accessori
- Eventuali costi per il rifornimento o la carica del veicolo (costi del carburante e della carica nonché il relativo dispendio di tempo), se il veicolo non viene restituito con il serbatoio pieno o completamente carico così come pattuito.

La persona collaboratrice è tenuta a pagare l'importo del conteggio finale entro 30 giorni dalla data della fattura.

26. Protezione dei dati

26.1 La persona collaboratrice autorizza Post Company Cars a rendere noti e a trattare all'interno del gruppo, ai fini dell'adempimento degli obblighi contrattuali e legali, nonché allo scopo di garantire un'elevata qualità del servizio e curare i contatti con la propria clientela, i dati messi a disposizione nell'ambito del rapporto contrattuale. Vi sono situazioni in cui Post Company Cars è tenuta, in forza di obblighi di legge, a divulgare dati personali ad autorità, tribunali o assicurazioni. Tale divulgazione avviene sempre nel rispetto delle disposizioni di legge. Per il resto rimandiamo alle disposizioni relative alla protezione dei dati per YellowDrive che contengono informazioni sulle nostre modalità di trattamento dei dati.

27. Segretezza

27.1 Le parti si impegnano a trattare con la massima riservatezza tutti i fatti e le informazioni che non siano manifesti o accessibili a tutti. Questo obbligo di segretezza sussiste già prima della stipula del contratto e perdura anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

27.2 Post Company Cars estende l'obbligo di segretezza anche al proprio personale, ai subappaltatori, ai subfornitori, nonché alle ulteriori imprese terze impiegate.

27.3 La persona collaboratrice estende l'obbligo di segretezza agli aventi diritto all'utilizzo.

27.4 L'obbligo di segretezza non opera laddove esista un provvedimento esecutivo dell'autorità o giudiziario oppure una norma di legge imperativa che preveda l'obbligo di divulgazione delle informazioni confidenziali. Ove consentito dalla legge, la rispettiva controparte dovrà essere preventivamente informata al riguardo.

28. Ricorso a terzi

28.1 Per l'erogazione delle prestazioni in oggetto, Post Company Cars SA può richiedere l'intervento di terzi (ad es. subfornitori, subappaltatori).

29. Responsabilità di Post Company Cars

29.1 Post Company Cars declina qualunque responsabilità per danni o costi conseguenti sostenuti dalla persona collaboratrice e derivanti dall'esecuzione del rapporto contrattuale, a meno che tali danni o costi conseguenti siano imputabili a dolo o colpa grave di Post Company Cars. Qualsiasi responsabilità di Post Company Cars per danni diretti o indiretti, come lucro cessante o interruzione dell'attività, è espressamente esclusa.

30. Cessione e compensazione

30.1 Post Company Cars è espressamente autorizzata a cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto e i diritti che ne derivano, senza il previo consenso della persona collaboratrice.

30.2 La persona collaboratrice è autorizzata a cedere a terzi il presente contratto e i diritti soltanto previo consenso scritto di Post Company Cars. Non è consentita la compensazione di crediti in contropartita della persona collaboratrice con i forfait mensili dovuti a Post Company Cars.

Disposizioni finali

31. Modifiche delle condizioni generali

31.1 Post Company Cars SA si riserva il diritto di modificare le CG in qualsiasi momento. Le modifiche, tranne nei casi urgenti, vengono comunicate in via preventiva e in modo adeguato. In assenza di obiezione scritta entro un mese dalla comunicazione, le modifiche si intendono accettate. In caso di obiezione, la persona collaboratrice è libera di disdire la relazione d'affari con effetto immediato.

32. Clausola salvatoria

32.1 Qualora singole disposizioni delle presenti CG dovessero essere inefficaci, incomplete o illecite oppure il loro adempimento diventasse impossibile, ciò non pregiudica l'efficacia delle restanti parti del contratto. In tal caso le parti si impegnano a sostituire immediatamente la relativa disposizione con una disposizione lecita ed efficace che si avvicini il più possibile al contenuto della proposizione originale, purché non entri in conflitto con le disposizioni a tutela dei consumatori.

33. Foro competente e diritto applicabile

33.1 Il foro competente è Berna. Sono fatti salvi fori giuridici (parzialmente) obbligatori (cfr. in particolare gli art. 32 e 35 del CPC per i consumatori). Per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto è applicabile il diritto svizzero.

© Post Company Cars SA, dicembre a2024